

**Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012**  
**Testo coordinato con le modifiche apportate**  
**dalla deliberazione n. 9/2013**

**ART. 1**

*(Contributo finanziario a carico del bilancio della Camera)*

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del Regolamento della Camera (di seguito, Regolamento), è attribuito ai Gruppi parlamentari, per ciascun anno di legislatura, un contributo finanziario, unico e onnicomprensivo (di seguito, contributo). L'ammontare del contributo è determinato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio annuale di previsione della Camera, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Regolamento di amministrazione e contabilità, tenendo conto delle esigenze funzionali dei Gruppi medesimi.
2. Il contributo è ripartito tra i Gruppi in proporzione alla rispettiva consistenza numerica.
3. Lo statuto del Gruppo Misto stabilisce l'entità della quota del contributo, ad esso spettante ai sensi del comma 2, da destinare alle esigenze comuni del Gruppo medesimo nonché le modalità di attribuzione della restante quota tra le componenti politiche costituite al suo interno.
4. Il contributo è attribuito sulla base di un piano di ripartizione approvato con deliberazione del Collegio dei Questori entro il 15 giugno di ogni anno. Il piano di ripartizione relativo al primo anno di legislatura è approvato entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera.
5. Fermo restando il disposto del comma 4, il Collegio dei Questori ridetermina proporzionalmente la ripartizione del contributo annuale esclusivamente all'atto della cessazione, della nuova costituzione nonché della modificazione, in aumento o in diminuzione, di un Gruppo, pari ad almeno un quinto della consistenza dello stesso. I conseguenti conguagli sono effettuati in occasione dell'erogazione della prima rata utile, secondo quanto previsto dall'articolo 2.

**ART. 2**

*(Modalità di erogazione del contributo)*

1. Il contributo relativo al primo anno solare della legislatura, commisurato al tempo intercorrente tra la data della prima seduta della Camera e il 31 dicembre successivo, è erogato in rate mensili anticipate, previa

- approvazione del piano di ripartizione di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo.
2. Il contributo corrisposto a decorrere dal secondo anno solare della legislatura è erogato secondo le seguenti modalità:
    - a) in rate mensili anticipate, dal mese di gennaio al mese di giugno, a titolo di anticipo del contributo spettante per l'anno di competenza; la rata è determinata sulla base della consistenza numerica dei Gruppi risultante dall'ultimo piano di ripartizione approvato;
    - b) in rate mensili anticipate, dal mese di luglio al mese di dicembre, a titolo di saldo del contributo spettante per l'anno di competenza, previa approvazione del piano di ripartizione di cui all'articolo 1, comma 4, e subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui all'articolo 10.
  - 6 Per il primo anno solare della legislatura, il Collegio dei Questori autorizza l'erogazione del contributo:
    - a) esclusivamente sulla base del piano di ripartizione di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, in favore dei Gruppi che non succedano nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici facenti capo ad altro Gruppo o componente politica della precedente legislatura, ai sensi dell'articolo 6 della delibera n. 220 del 2012 dell'Ufficio di Presidenza;
    - b) subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui all'articolo 10, in favore dei Gruppi che succedano nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici facenti capo ad altro Gruppo o componente politica della precedente legislatura, ai sensi dell'articolo 6 della delibera n. 220 del 2012 dell'Ufficio di Presidenza.
  - 6 Per gli anni solari della legislatura successivi al primo, il Collegio dei Questori autorizza l'erogazione del contributo, come determinato dal piano di ripartizione di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo, subordinatamente all'esito positivo del controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento, ai sensi dell'articolo 10.

### **ART. 3**

#### *(Vincoli di destinazione del contributo)*

1. I Gruppi e le componenti politiche destinano il contributo erogato dalla Camera esclusivamente alla copertura delle spese direttamente connesse allo svolgimento dell'attività parlamentare.
2. In particolare, i Gruppi e le componenti politiche impiegano il contributo di cui all'articolo 1 per:
  - a) l'acquisto di beni necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture;

- b) la remunerazione di servizi necessari al funzionamento dei propri organi e delle proprie strutture, con particolare riferimento a quelli di studio, editoria e comunicazione finalizzati allo svolgimento, alla divulgazione o alla promozione di iniziative assunte nell'esercizio dell'attività parlamentare;
- c) il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente, secondo le modalità indicate agli articoli 4, 5 e 6;
- d) l'erogazione di indennità e di rimborsi ai deputati appartenenti al Gruppo, ove previste dai rispettivi statuti e secondo le modalità ivi stabilite.

#### **ART. 4**

*(Disposizioni per il personale di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 79/1993 e successive modificazioni e integrazioni )*

1. Entro trenta giorni dall'approvazione dei piani di ripartizione ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, i Gruppi sono tenuti ad assumere i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'allegato A alla presente deliberazione, secondo le modalità previste dal presente articolo. L'elenco è costituito dai nominativi inseriti, alla data del 1° dicembre 2012, nella lista formata ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 79 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni. Da tale lista sono in ogni caso espunti i nominativi di coloro che, alla data del 31 dicembre 2012, hanno compiuto sessantacinque anni o, alternativamente, hanno maturato a qualsiasi titolo il diritto a pensione.
- 1-bis Ai fini dell'assunzione di cui al comma 1, ciascun dipendente inserito nell'allegato A alla presente deliberazione è tenuto a inviare al Gruppo Misto il proprio *curriculum*. Il Gruppo Misto raccoglie i *curricula* inviati ai sensi del periodo precedente e li trasmette ai Presidenti degli altri Gruppi parlamentari che ne facciano richiesta ai fini delle intese di cui al comma 3<sup>1</sup>.
2. Al momento dell'approvazione dei piani di ripartizione ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, il Collegio dei Questori determina il numero dei dipendenti che ciascun Gruppo deve assumere in base al comma 1, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza, con il sistema dei più alti resti. Il numero dei dipendenti da assumere, unitamente all'elenco dei nominativi di cui all'allegato A alla presente deliberazione, è trasmesso a ciascun Presidente di Gruppo.
3. I Presidenti dei Gruppi assumono i dipendenti di cui al comma 1 sulla base di apposite intese, comunicandone il nominativo al Collegio dei Questori. Al Gruppo che non assuma i dipendenti di cui al comma 1, nel

---

<sup>1</sup> Comma introdotto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 4 aprile 2013.

- numero determinato dal Collegio dei Questori ai sensi del comma 2, il contributo è ridotto in misura pari a euro 65.000,00 su base annua per ciascun dipendente non assunto.
4. Salvo diverso accordo sottoscritto tra le parti, ciascun Gruppo assicura ai dipendenti assunti ai sensi del comma 3, primo periodo, una retribuzione annua lorda pari almeno alla retribuzione annua lorda in godimento alla data del 1° settembre 2012. [*Ciascun Gruppo è tenuto a destinare in ogni caso all'assunzione dei dipendenti di cui al presente articolo almeno il 25 per cento dell'ammontare complessivo del contributo ad esso assegnato*]<sup>2</sup>.
  5. Il Gruppo Misto è tenuto ad assumere i dipendenti di cui al comma 1, che non abbiano trovato collocazione presso gli altri Gruppi all'esito delle intese intercorse ai sensi dei commi 3 e 8. Per ciascuno di tali dipendenti la Camera eroga al Gruppo Misto un contributo forfetario, pari a euro 65.000,00 su base annua, finalizzato alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall'assunzione.
  6. A decorrere dalla XVII legislatura, entro il 15 dicembre di ogni anno il Collegio dei Questori ridetermina la consistenza dell'elenco di cui al comma 1, espungendo dallo stesso le unità di personale che, alla data medesima:
    - a) abbiano compiuto sessantasette anni o, alternativamente, abbiano maturato a qualsiasi titolo il diritto a pensione di vecchiaia; a tal fine, entro il 1° dicembre di ogni anno i Presidenti dei Gruppi trasmettono al Collegio dei Questori una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per ciascun dipendente ultrasessantenne, dal medesimo sottoscritta e corredata da idonea certificazione rilasciata dall'INPS, in cui si attesta il mancato conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia;
    - b) abbiano risolto, a qualunque titolo, il rapporto di lavoro con i Gruppi costituiti;
    - c) abbiano rifiutato, dopo essere stati appositamente interpellati per iscritto, di instaurare un rapporto di lavoro con i Gruppi costituiti, ivi compreso il Gruppo Misto.
  7. Ai fini di cui al comma 6, entro il 1° dicembre di ogni anno i Presidenti dei Gruppi trasmettono al Collegio dei Questori l'elenco dei dipendenti di cui al presente articolo per i quali sussista un rapporto di lavoro con il Gruppo in corso di validità.
  8. In esito alla rideterminazione di cui al comma 6, il Collegio dei Questori definisce la nuova consistenza della percentuale di cui al comma 4, secondo periodo.

---

<sup>2</sup> Periodo soppresso dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 4 aprile 2013.

9. Lo statuto del Gruppo Misto stabilisce termini e modalità di distribuzione del personale di cui al comma 1 tra le componenti politiche costituite al suo interno.
10. Entro 15 giorni dall'approvazione dei piani di ripartizione successivi al primo, i Gruppi assumono le opportune intese volte a rimodulare gli obblighi di assunzione del personale di cui all'allegato A alla presente deliberazione, sulla base delle modifiche intervenute nella rispettiva consistenza numerica e tenuto conto della rideterminazione della composizione dell'elenco di cui al comma 1, disposta ai sensi del comma 4.

#### **ART. 5**

*(Disposizioni per il personale di segreteria)<sup>3</sup>*

1. Ciascun Gruppo è tenuto ad assumere almeno un dipendente inserito nell'elenco di cui all'allegato B alla presente deliberazione per ogni sei deputati appartenenti al Gruppo medesimo, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Ai fini dell'assunzione di cui al comma 1, ciascun dipendente inserito nell'allegato B alla presente deliberazione è tenuto a inviare al Gruppo Misto il proprio *curriculum*. Il Gruppo Misto raccoglie i *curricula* inviati ai sensi del periodo precedente e li trasmette ai Presidenti degli altri Gruppi parlamentari che ne facciano richiesta.
3. Al Gruppo che non assuma il contingente minimo di dipendenti di cui al comma 1, per almeno due terzi di ciascun anno solare della legislatura, il contributo è ridotto in misura pari ad euro 30.000 per ogni unità di personale non assunto entro il cinquanta per cento di tale contingente e in misura pari a euro 35.000 per ogni ulteriore unità di personale non assunta. La riduzione di cui al presente comma non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare della quota di contributo unico e onnicomprensivo attribuita al Gruppo.
4. La sanzione è irrogata dal Collegio dei Questori all'esito del controllo di conformità effettuato ai sensi dell'articolo 9.
5. L'elenco di cui al comma 1 è costituito dai nominativi di coloro che, alla data del 1° dicembre 2012:
  - a) risultino inseriti nell'elenco formato ai sensi delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 299 del 2001 e n. 37 del 2008;
  - b) risultino inseriti nell'elenco formato ai sensi delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 294 del 2006 e del Collegio dei Questori del 19 aprile 2006;

---

<sup>3</sup> Articolo così sostituito dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 4 aprile 2013.

- c) siano stati chiamati a sostituire il personale di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 79 del 1993, ai sensi di quanto previsto dal punto 8 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 25 del 17 ottobre 1996, ovvero a sostituire il personale di cui alle deliberazioni menzionate alla lettera a), in forza di quanto disposto dalla deliberazione del Collegio dei Questori dell'11 luglio 2001, e alla lettera b), ai sensi del punto 2 della deliberazione del Collegio dei Questori del 19 aprile 2006.
- 6 Il Collegio dei Questori delibera in merito alla ricorrenza dei presupposti per l'inserimento nell'elenco.

#### **ART. 6**

*(Personale ulteriore)*

1. I Gruppi possono assumere personale diverso da quello inserito negli elenchi di cui agli allegati A e B della presente deliberazione esclusivamente a valere sulla quota del contributo ad essi assegnato la cui destinazione non è vincolata ai sensi degli articoli 4 e 5.

#### **ART. 7**

*(Trasmissione del rendiconto di esercizio)*

1. Entro il 10 maggio di ciascun anno, il Presidente di ciascun Gruppo trasmette al Presidente della Camera il rendiconto di esercizio riferito all'anno precedente, approvato dall'assemblea del Gruppo medesimo ai sensi degli articoli 15, comma 2-*bis*, e 15-*ter*, comma 1, del Regolamento, nonché dall'articolo 2 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012.
2. Qualora la data di inizio della legislatura sia antecedente al termine fissato dall'articolo 2, comma 5, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012, sono tenuti all'obbligo di cui al comma 1:
- a) i Presidenti dei Gruppi che succedano nella titolarità del patrimonio e dei rapporti giuridici facenti capo ad altro Gruppo o componente politica della trascorsa legislatura, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012;
  - b) i commissari liquidatori dei Gruppi e delle componenti politiche della precedente legislatura posti in liquidazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012, che abbiano percepito il contributo nell'ultimo anno della legislatura medesima.

3. Unitamente al rendiconto di cui al comma 1, il Presidente di ciascun Gruppo trasmette:
  - a) una dichiarazione nella quale attesta che il rendiconto di esercizio è stato approvato dall'Assemblea del Gruppo;
  - b) la relazione dell'organo di controllo interno del Gruppo, redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012;
  - c) la relazione della società di revisione legale di cui all'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento, recante il giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del Gruppo.
4. Il Presidente del Gruppo Misto trasmette al Presidente della Camera anche il rendiconto di esercizio di ciascuna componente politica, corredato dalla dichiarazione di avvenuta approvazione da parte dei deputati che ad essa aderiscono e dalle relative relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione legale.

#### **ART. 8**

*(Mancata trasmissione del rendiconto di esercizio)*

1. Il Gruppo o la componente politica che non trasmettano il rendiconto e gli allegati di cui all'articolo 7, comma 3, entro la data indicata al medesimo articolo 7, comma 1, decadono dal diritto all'erogazione del contributo per l'anno in corso e sono tenuti alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a). Sono altresì tenuti alla restituzione del contributo erogato l'anno precedente.
2. La decadenza e gli obblighi di restituzione di cui al comma 1 si riferiscono alla quota del contributo che non sia riservata alla corresponsione degli emolumenti al personale.
3. La decadenza è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori.
4. Degli obblighi di restituzione rispondono il patrimonio del Gruppo e quello della componente politica.

#### **ART. 9**

*(Regolarizzazione del rendiconto di esercizio)*

1. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo e da ciascuna componente politica alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo le modalità di cui all'articolo 10.
2. Ove Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni di cui

all'articolo 15-ter del Regolamento e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 220 del 2012, entro dieci giorni dalla data di cui all'articolo 7, comma 1, invita il Presidente del Gruppo o il Tesoriere della componente politica a sanare l'irregolarità contestata, assegnando contestualmente un termine congruo per provvedere, tenuto conto in ogni caso del termine fissato dall'articolo 1, comma 5, per l'approvazione del piano di ripartizione.

3. Qualora non sanino l'irregolarità contestata nel termine assegnato ai sensi del comma 2, il Gruppo o la componente politica decadono dal diritto all'erogazione del contributo per l'anno in corso e sono tenuti alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipo ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a). Sono tenuti, altresì, alla restituzione del contributo erogato l'anno precedente.
4. La decadenza e gli obblighi di restituzione di cui al comma 1 si riferiscono alla quota del contributo che non sia riservata alla corresponsione degli emolumenti al personale.
5. La decadenza è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori.
6. Degli obblighi di restituzione rispondono il patrimonio del Gruppo e quello della componente politica.

#### **ART. 10**

##### *(Riscontri del Collegio dei Questori)*

1. Nell'esercizio del controllo di conformità di cui all'articolo 15-ter, comma 4, del Regolamento, il Collegio dei Questori verifica che:
  - a) il rendiconto sia stato presentato entro la data indicata all'articolo 7, comma 1, e che lo stesso sia corredato degli allegati previsti dal medesimo articolo 7, comma 3, lettere a) e b);
  - b) il rendiconto sia redatto in conformità al modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 220 del 2012;
  - c) il contributo erogato dalla Camera sia stato destinato esclusivamente alla copertura delle spese indicate all'articolo 3.
2. Ai fini dello svolgimento dei controlli di cui al comma 1, il Collegio dei Questori:
  - a) tiene conto della relazione della società di revisione legale di cui all'articolo 15-ter, comma 2, del Regolamento;
  - b) può chiedere chiarimenti ai Presidenti dei Gruppi o ai Tesorieri delle componenti politiche.

#### **ART. 11**

##### *(Abrogazioni)*



1. A decorrere dalla XVII legislatura sono abrogate:
  - a) la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 79 del 7 dicembre 1993 e tutte le successive deliberazioni modificative, integrative e attuative della stessa;
  - b) la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 299 del 5 aprile 2001 e tutte le successive deliberazioni modificative, integrative e attuative della stessa;
  - c) la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 29 luglio 2008 e tutte le successive deliberazioni modificative, integrative e attuative della stessa;
  - d) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 294 del 2006 e del Collegio dei Questori del 19 aprile 2006 nonché tutte le successive deliberazioni modificative, integrative e attuative della stessa.

**ART. 12**  
*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni della presente deliberazione si applicano ai Gruppi parlamentari e alle componenti politiche costituite in seno al Gruppo Misto a decorrere dalla XVII legislatura.